



**Oggetto: Comuni di Piombino e Campiglia M.ma (LI) – Convocazione di Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 per l'esame della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, del "Piano Strutturale Intercomunale - Variante Generale al PS d'Area." - Contributo tecnico.**

Ai comuni di Campiglia Marittima e Piombino

Al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana

Alla Soprintendenza ABA e Paesaggio  
**per le Province di Pisa e Livorno**

e p.c.

Al Settore Sistema informativo e Pianificazione del  
Territorio

Alla Direzione Urbanistica  
**SEDE**

Con prot. n. 0159818 del 29/03/23 le Amministrazioni Comunali hanno trasmesso la richiesta di convocazione della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano allegando la documentazione (con codice HASH). Successivamente, con nota prot. n. 0165535 del 03/04/23 hanno inviato l'approvazione delle controdeduzioni alla variante generale al PS d'Area richiamando la documentazione già trasmessa con la precedente nota.

Con nota prot. n. 0188457 del 19/04/23 il Settore Sistemi Informativi Territoriali e Pianificazione del Territorio ha trasmesso la convocazione per la Conferenza Paesaggistica fissandola per il giorno 25/05/23 ore 10:00.

La documentazione trasmessa ai fini della ricognizione dei beni paesaggistici è costituita da:

- DOC. 3 Ricognizione beni paesaggistici;
- V.01 Carta dei beni culturali e paesaggistici;
- V.02 Carta degli ulteriori vincoli e tutele;
- DOC. 4 Disciplina del Piano.

Come dichiarato nel documento denominato "DOC.3" la ricognizione ha interessato i vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142:

- lett. a) costa;
- lett. b) laghi;
- lett. c) fiumi;
- lett. f) parchi;
- lett. m) zone di interesse archeologico.

L'AC ha inoltre proposto una ricognizione circa la presenza di aree compromesse e degradate all'interno delle aree tutelate per decreto, ai sensi dell'art. 143 comma 4 lett.b) del Codice.

Nel documento si precisa che *"Si sottolinea il valore ricognitivo dei beni paesaggistici cartografati dal PSI, comprese le aree boscate recepite dal PIT-PPR come modificate con DCR n.93 del 9 ottobre 2018 pubblicata sul BURT n. 47 del 19 ottobre 2018. Vale inoltre la pena ricordare che, anche dove non specificate, valgono le esclusioni dal vincolo delle aree di cui all'art. 142 comma 2 del Codice:*

*"aree che alla data del 6 settembre 1985:*



- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.

Occorre segnalare sin da subito che la “ricognizione” può essere operata solo per le categorie di Beni Paesaggistici di cui all’art. 5 c. 3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR.

In merito alle esclusioni di cui all’art. 142 c. 2 del Codice si ricorda che: per poter applicare tali esclusioni è necessario integrare la documentazione con un adeguato approfondimento che giustifichi e rappresenti le esclusioni dal vincolo delle aree di cui all’art. 142 comma 2 lettere A e B. A tal proposito, si richiama la comunicazione inviata dal Settore scrivente agli Uffici Tecnici dei Comuni della Toscana in data 25/02/2022 atti prot 0076433, in riferimento alla “Ricognizione delle aree escluse dalla tutela ex lege ai sensi dell’art.142, co.2 del D.Lgs.42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”.

Passando all’esame della ricognizione presentata dalle AC, nello specifico:

- lett. a) I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

Si ricorda che i riferimenti legislativi, le definizioni ed i criteri e la metodologia di acquisizione sono quelli presenti nell’Elaborato 7B del PIT-PPR, art. 2. In particolare, per la rappresentazione della linea di costa è necessario far riferimento alla definizione di cui al p.to 2.2 dello stesso Elaborato che precisa, tra le altre cose, che “La linea di battigia è assunta come la linea di congiunzione dei punti di quota 0 m sul livello del medio mare, stabilito dal mareografo di Genova con misure effettuate dal 1937 al 1946”. Al p.to 2.3 dell’Elaborato 7B del PIT-PPR si precisa che “la rappresentazione cartografica della fascia costiera nel Piano assume, convenzionalmente a scopo ricognitivo, come linea di battigia la linea di confine terra-mare ripresa con rilievo aerofotogrammetrico tra giugno e luglio 2010, utilizzato per l’aggiornamento della CTR”.

Per la determinazione del buffer dei 300 mt si deve far riferimento allo stesso Elaborato 7B ed Allegato B del PIT-PPR.

Non risultano applicazioni dei perimetri di esclusione ai sensi dell’art. 142, c.2 del Codice.

- lett. b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi.

In merito alla proposta di deperimetrazione del lago denominato “Fossa Calda”, nel comune di Campiglia Marittima, si ricorda che ai sensi dell’art. 3, c. 3.2 dell’Elaborato 7B del PIT-PPR sarà necessario integrare la documentazione trasmettendo l’atto autorizzativo riferito alla concessione n. 92 del 18/12/1992 (richiamata nel DOC.3 “Ricognizione Beni Paesaggistici”) in cui si evinca che l’invaso è stato realizzato per finalità irrigue.

Per quanto riguarda il comune di Piombino, nel DOC.3 si fa riferimento alla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT-PPR relativa alla “Variante urbanistica per l’attuazione del Piano Industriale AFERPI” in particolare, alla seduta del 4/12/2017 in cui si chiari che “La Conferenza prende atto che l’area individuata dal buffer “ricognitivo” del PIT-PPR riferito all’area per il quale coincide con la presenza di un impianto di acquacoltura; inoltre chiarisce che lo specchio acqueo, in corrispondenza della foce del Fiume Cornia, è delimitato dalla linea di battigia che delimita la fascia costiera da cui trae origine il buffer relativo. Pertanto la Conferenza chiarisce che in prossimità della foce del Cornia Vecchio è presente esclusivamente il buffer relativo alla fascia costiera”.

Il Settore scrivente ricorda che ai sensi dell’art. 5 c. 4 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR “Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell’ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior



dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell'art.21 della LR65/2014".

In particolare, si chiede all'AC di chiarire se lo specchio d'acqua, che ad oggi risulta rappresentato nel QC del PIT-PPR con il buffer di vincolo di cui alla lett. b) laghi del Codice, sia effettivamente un impianto di acquacoltura. Dalla lettura delle Tavole del QC del Piano Strutturale in esame non risulta tra gli impianti di acquacoltura.

- lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Le AC hanno presentato una ricognizione che ha visto:

- l'esclusione ai sensi dell'art. 142 c.2 del Codice in quanto "aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B o ricomprese in piani pluriennali di attuazione PPA poi concretamente realizzati";

- l'applicazione dei limiti di svincolo di cui alla DCR 95/86.

La documentazione consegnata dovrà essere integrata con i seguenti approfondimenti, in particolare:

- si ritiene necessario motivare ciascuna proposta di modifica in relazione ai criteri e alle definizioni di cui al paragrafo 4 dell'Elaborato 7B del PIT-PPR;

- nel merito delle esclusioni di cui all'art. 142 c.2 del Codice, oltre a richiamare la circolare di cui sopra, si cita il verbale della seduta del 28/03/2023 del Comitato Tecnico Paritetico ex art. 5 del Disciplinare attuativo dell'Accordo di Copianificazione tra Ministero della Cultura e Regione Toscana in cui si conferma tale approccio valutativo, ossia "Si cita, tra i riferimenti, la Sentenza della corte Costituzionale 66/2012.

1) evidente rispondenza formale (nomenclatura) e sostanziale della delimitazione al dettato/contenuti del DM 1444/1968: si procede con la validazione;

2) rispondenza formale (nomenclatura) e sostanziale della delimitazione attestata da atto contestuale o comunque emanato entro il 6 settembre 1985 che riconduca al dettato/contenuti del DM 1444/1968: si procede con la validazione;

3) rispondenza formale (nomenclatura) ma non sostanziale della delimitazione al dettato/contenuti del DM 1444/1968: si procede con la validazione eventualmente soltanto per le parti in cui si riscontra la rispondenza sia formale che sostanziale secondo il principio della maggior tutela;

4) richiamo alla zonizzazione del DM 1444/1968 ma mancanza di elementi che riconducano nella nomenclatura e nella sostanza al dettato del DM: impossibilità di procedere alla validazione a meno di documentazione/atto contestuale o comunque emanato entro il 6 settembre 1985 che riconduca al dettato/contenuti del DM 1444/1968.".

- lett. f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

Le AC hanno presentato una proposta di modifica riguardante l'adeguamento della classificazione dei parchi provinciali come parchi regionali, nel merito del parco di Montioni.

Si ricorda che la lett. f) di cui al D.lgs. 42/2004 non rientra nella fattispecie di cui all'art. 5 c.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR per cui, non è da considerarsi di tipo "ricognitivo".

Tale Bene Paesaggistico è stato rappresentato nel Quadro Conoscitivo del PIT-PPR secondo la metodologia ed i criteri di cui all'art. 7 dell'Elaborato 7B del PIT-PPR.

Si prende atto che il Parco Interprovinciale di Montioni (codice EUAP1010 – istituito con DCP GR 74, 13.05.98 – DD 1490, 16.11.98 – DCP LI 936, 19.02.99 – DCP LI 163, 31.07.00) è stato inserito tra i Parchi Naturali Regionali come da DM del 27.04.2010 "Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" pubblicato sulla GU n. 125 del 31 maggio 2010.

Il comune di Piombino ha riproposto la scheda di rilevamento della Aree gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'art. 142 comma 4 lett. b) del Codice, già trasmessa alla Regione con PEC del 12/05/2016.

Si chiede all'Amministrazione Comunale, al fine di poter attivare la procedura di cui all'art 22 della Disciplina di Piano di trasmettere tutta la documentazione necessaria per le valutazioni, così come indicato nell'Allegato 6 del PIT-PPR.



Si prende atto che la Tavola “V.01 Carta dei beni culturali e paesaggistici” riporta il quadro vincolistico con le proposte di modifica avanzate dalle AC. A tal riguardo si precisa che, solo a seguito della validazione congiunta da parte della Regione e del MiC, nell’ambito della procedura di cui all’art. 21 del PIT-PPR, potranno essere recepite negli elaborati del Piano.

Infine, si vuole segnalare che all’interno del documento relativo alla Disciplina di Piano “DOC. 4”, art. 18 (La disciplina dei beni paesaggistici, degli ulteriori contesti, del sistema idrografico e delle attività estrattive) c.3 si scrive che “*Il PSI, i PO e gli altri atti di governo del territorio di competenza comunale individuano, con efficacia ricognitiva, e disciplinano le aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del Codice ed in conformità alle specifiche disposizioni dell’elaborato 8B, Capo III del PIT-PPR, articolate in obiettivi da perseguire, direttive da applicare e prescrizioni da rispettare*”. Si chiede che il c. 3 sia modificato specificando che i vincoli di tipo “ricognitivo” sono quelli indicati all’art. 5 c. 3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di prendere contatto con:

Arch. Cecilia Berengo - Responsabile P.O. del Settore - tel. 055/4385307 e-mail: [cecilia.berengo@regione.toscana.it](mailto:cecilia.berengo@regione.toscana.it)  
Geol. Alfia Pasquini - Funzionario Referente: tel. 055/4385348 e-mail [alfia.pasquini@regione.toscana.it](mailto:alfia.pasquini@regione.toscana.it)

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore  
Arch. Domenico Bartolo Scrascia